

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3668 del 25/06/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - HERAmbiente SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR/CSS PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 ("COMPARTO KM 2,6") - DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 2860 del 29/08/2012 e smi -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3804 del 24/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - **HERAmbiente SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO (IRE) E CONNESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR/CSS PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 ("COMPARTO KM 2,6") - **DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 2860 del 29/08/2012 e smi** -

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risultava titolare dell'AIA rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2860 del 29/08/2012 e smi, con scadenza al 24/10/2013;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03/05/2016 individuava l'installazione IPPC in oggetto, composta dall'**Impianto di Recupero Energetico (IRE)** e connesso **impianto di produzione CDR/CSS**, nel sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati fino al 31/12/2018;
- assumendo le previsioni pianificatorie del PRGR come adeguate per l'annualità 2019 con DGR n. 2277/2018 e DGR n. 1062/2019, con determinazioni ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-47 del 08/01/2019 e n. DET-AMB-2019-3132 del 01/07/2019 veniva assolto l'obbligo di tempestivo adeguamento d'ufficio dell'autorizzazione in modo da consentire un'ordinata e regolare gestione dei rifiuti per cui, nelle more dello svolgimento del confronto per la condivisione delle scelte, veniva prorogato sino al 31/12/2019 il conferimento di rifiuti urbani all'IRE e connesso impianto di produzione CDR/CSS oggetto dell'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi;
- con determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-6054 del 31/12/2019, l'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi veniva aggiornata per l'adeguamento delle condizioni di esercizio alle previsioni pianificatorie del PRGR come modificate con DGR n. 1062/2019 per cui, nelle more della definizione di eventuali nuovi scenari di gestione dei rifiuti urbani in relazione all'annualità 2021 e successive, per l'annualità 2020 oltre a non prevedere l'esercizio delle sezioni impiantistiche di trattamento meccanico che effettuavano lavorazioni esclusivamente finalizzate alla produzione di CdR/CSS, non si prevedeva l'esercizio dell'IRE. Per l'annualità 2020, si prevedeva l'utilizzo della sola prima sezione dell'impianto di trattamento meccanico (**impianto TM**) operante la separazione secco/umido del rifiuto indifferenziato mediante triturazione, vagliatura e deferrizzazione, bypassando tutte le lavorazioni successive di ulteriore triturazione, vagliatura, separazione e raffinazione ai fini della produzione di CdR/CSS;
- con determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2020-5935 del 04/12/2020, l'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi veniva aggiornata d'ufficio assumendo le previsioni pianificatorie del PRGR come definite per l'annualità 2021 con DGR n. 1635/2020 che, oltre a non contemplare l'IRE, prevedevano la chiusura al 30/06/2021 dell'impianto TM, indicandone il relativo scenario di gestione dei rifiuti urbani per il I° semestre 2021;
- HERAmbiente SpA presentava in data 23/06/2020 domanda di attivazione della procedura di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale, ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, per il progetto di realizzazione di un nuovo lotto (5° stralcio) delle discariche esistenti per rifiuti pericolosi e non pericolosi denominate 1°/2°-3-4° stralcio site presso lo stesso Comparto km 2,6, nell'area su cui insistono gli impianti facenti parte dell'installazione oggetto dell'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi prospettandone la demolizione, quale attività propedeutica. Su richiesta del proponente, tale istanza veniva successivamente archiviata come comunicato in data 10/05/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/864789);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- i primi indirizzi diramati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla luce delle

modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014 anche riguardanti l'istituto del rinnovo periodico delle AIA, per cui i procedimenti in corso avviati dopo il 07/01/2013 a titolo di rinnovo sono convertiti e conclusi a titolo di riesame;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

ATTESO che alla cessazione definitiva delle attività di un'installazione soggetta ad AIA può essere necessario attuare una serie di azioni, regolamentate da diversi disposti normativi;

VISTO in particolare l'art. 29-sexies, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui l'AIA può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non esser previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa;

VISTI in proposito i chiarimenti sulle fasi successive alla cessazione definitiva delle attività forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con nota Prot. n. 27569 del 14/11/2016, per cui:

- ➔ *pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti*: si tratta di una fase esplicitamente disciplinata dall'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e, riguardo la quale, pertanto, l'autorità IPPC è competente a porre prescrizioni e l'organo di controllo IPPC a verificarne la piena attuazione;
- ➔ *ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento* - si tratta di azioni pertinenti solo nel caso di installazioni soggette alla presentazione della relazioni di riferimento;
- ➔ *dismissione delle infrastrutture* - come indicato nell'art. 29-sexies, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la demolizione e lo sgombero non sono generalmente oggetto dell'AIA. Tali fasi, pertanto, sono tipicamente disciplinate attraverso altri tipi di autorizzazione;
- ➔ *bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee* - si tratta di una fase disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi che individua i casi in cui essa è necessaria e le relative competenze;

CONSIDERATO che:

- non prevedendo l'esercizio dell'IRE a far tempo dal 01/01/2020, con determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-6054 del 31/12/2019 si indicavano nell'AIA specifiche azioni di adeguamento ai fini della pulizia e messa in sicurezza impiantistica;
- in adempimento all'AIA, il gestore comunicava in data 29/04/2020 la conclusione degli interventi di pulizia e messa sicurezza impiantistica a seguito della cessazione dell'attività dell'IRE in data 24/12/2019 (ns. PG/2020/62756), trasmettendo in data 17/06/2020 la relazione descrittiva degli interventi attuati e relative modalità (ns. PG/2020/87506);

- come da rapporto relativo all'ultima attività ispettiva IPPC svolta in data 24/08/2021 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna a seguito della cessazione dell'attività degli impianti (ns. PG/2021/135075), le aree esterne risultavano pulite e prive di qualsiasi rifiuto e attività per cui si indicava al gestore la possibilità di effettuare una riclassificazione delle aree esterne per la gestione delle acque meteoriche ai sensi della DGR n. 286/2005, per l'esclusione dal campo di applicazione dei dettami previsti dalla DGR stessa;
- in data 21/02/2022 (ns. PG/2022/29080) HERAmbiente presentava comunicazione di modifica non sostanziale dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi riguardante il riassetto della rete fognaria per lo scarico direttamente in acque superficiali (Scolo Tomba) delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali degli impianti dismessi, escluse dal campo di applicazione della DGR n. 286/2005 (scarico non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi). Per tale modifica, corrispondente alle indicazioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna sulla soluzione da adottare per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento scaturita dai controlli programmati effettuati nell'anno 2021, trovava applicazione l'istituto del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. I lavori di modifica della rete fognaria risultano conclusi in data 13/01/2023 (ns. PG/2023/10993);

CONSIDERATO altresì che per l'installazione non sussisteva l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui nel caso di specie non risultavano pertinenti le azioni previste dall'art. 29-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini del ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento;

DATO ATTO che:

- con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 venivano adottate le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 17/08/2018, applicabili all'attività IPPC di recupero mediante pretrattamento di rifiuti non pericolosi destinati a incenerimento/coincenerimento con capacità superiore a 75 t/giorno, riconducibile al punto 5.3.b.ii) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 venivano adottate le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 03/12/2019, applicabili all'attività IPPC di recupero energetico di rifiuti non pericolosi in impianti di incenerimento/coincenerimento con capacità superiore a 3 t/h, riconducibile al punto 5.2.a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, l'Autorità Competente verifica sia che tutte le condizioni di AIA per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sia che l'installazione sia conforme a tali condizioni di AIA;
- attesa la demolizione degli impianti facenti parte dell'installazione oggetto dell'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi prospettata da HERAmbiente SpA nell'ambito del PAUR per il progetto di realizzazione di un nuovo lotto (5° stralcio) delle discariche esistenti per rifiuti pericolosi e non pericolosi denominate 1°/2°-3-4° stralcio site presso lo stesso Comparto km 2,6 (attivato in data 23/06/2020 e successivamente archiviato in data 10/05/2024), non veniva disposto il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO altresì che:

- per gli impianti di produzione CSS e di recupero energetico (IRE) veniva presentata dal gestore in data 18/04/2013 apposita domanda di rinnovo dell'AIA (PG Provincia di Ravenna n. 36933/2013), prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 29-octies, comma 11) e dall'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore poteva continuare l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso fino alla pronuncia dell'Autorità competente in merito al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

RILEVATO che:

- la garanzia finanziaria prestata da HERAmbiente SpA a favore di questa Agenzia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'impianto IRE veniva estesa fino al 30/06/2022 (PG/2019/94438), risultando pertanto scaduta;
- la garanzia finanziaria prestata da HERAmbiente SpA a favore di questa Agenzia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'impianto di produzione CDR/CSS veniva estesa fino al 30/06/2022 (PG/2019/94437), risultando pertanto scaduta;
- la garanzia finanziaria prestata da HERAmbiente SpA a favore di questa Agenzia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'impianto TM veniva estesa fino al 30/06/2024 (ns. PG/2021/99880), risultando pertanto scaduta;

VERIFICATA la mancata estensione delle garanzie finanziarie prestate e quindi la decadenza del regime di favore ai sensi del combinato disposto dall'art. 29-octies, comma 11) e dall'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con comunicazione ns. PG/2025/28198 del 13/02/2025 si provvedeva a notificare il gestore ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi dell'inizio del procedimento d'ufficio volto alla dichiarazione di cessazione dell'efficacia dell'AIA in oggetto;

DATO ATTO che la suddetta comunicazione di avvio del procedimento risulta correlata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 36933 del 18/04/2013, la quale, peraltro, allo stato degli atti a disposizione non contiene un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTE le osservazioni presentate in data 21/02/2025 (ns. PG/2025/33669) con cui HERAmbiente SpA chiede di mantenere attiva l'AIA in oggetto nonché la relativa procedura di riesame con valenza di rinnovo, rappresentando che:

- *"i suddetti impianti, seppure non operativi, sono da considerarsi a tutti gli effetti esistenti e pertanto funzionali a successive iniziative di trattamento dei rifiuti, non ricomprese nel perimetro del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, che la Scrivente valuterà di volta in volta necessarie, previo l'ottenimento dei necessari ed eventuali titoli autorizzativi"*;
- *"le dotazioni impiantistiche esistenti nel loro complesso possono potenzialmente rappresentare, qualora se ne configurasse la necessità, un utile servizio per la comunità ed il pubblico interesse, come già verificatosi in occasione degli eventi alluvionali di maggio 2023"*;
- *"l'area impiantistica, ancorché, ad oggi, caratterizzata da limitata operatività rispetto agli anni passati, è da considerarsi a tutti gli effetti un asset strategico nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti, a livello regionale e nazionale, utile e necessario per lo sviluppo di iniziative future a supporto dello stesso"*;
- *"la Scrivente, con nota del 22/04/2024 (ns. prot. 5340), nel richiedere l'archiviazione del "Progetto di Realizzazione 5° stralcio per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, in ampliamento alle discariche esistenti per rifiuti pericolosi e non pericolosi "Ex Sotris", pur ravvedendone la necessità alla luce del protrarsi nel tempo del procedimento di approvazione del PUG (Piano Urbanistico generale) del Comune di Ravenna, ha ribadito chiaramente l'interesse nella realizzazione dell'opera"*;

VALUTATO che la cessazione di efficacia dell'AIA in oggetto non pregiudica lo sviluppo di iniziative future nel Comparto km 2,6, comprese eventuali successive iniziative di trattamento dei rifiuti che potranno essere definite per gli impianti in questione ad oggi dismessi senza rimozione, restando comunque soggette alla presentazione a termini di legge della necessaria istanza di autorizzazione, anche diversa dal regime di AIA in relazione alle tipologie di operazioni e ai quantitativi di rifiuti da trattare.

Ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti, resta altresì impregiudicato l'eventuale utilizzo delle dotazioni impiantistiche qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Il ribadito interesse di HERAmbiente SpA nella realizzazione dell'opera oggetto della procedura di PAUR archiviata (discarica 5° stralcio) conferma previsioni di demolizione degli impianti in questione, attività che non sono generalmente oggetto dell'AIA in quanto tipicamente disciplinate attraverso altri tipi di autorizzazione;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'efficacia dell'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi per l'esercizio dell'impianto di Recupero Energetico (IRE) e connesso impianto di produzione CDR/CSS, dismessi senza rimozione, restando da disciplinarne la demolizione attraverso altro tipo di autorizzazione o

comunque fermo l'obbligo di presentare a termini di legge la necessaria istanza di autorizzazione qualora se ne preveda la riattivazione per eventuali successive iniziative di gestione dei rifiuti;

RITENUTO quindi di provvedere all'archiviazione della relativa domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 36933/2013 del 18/04/2013;

DATO ATTO altresì che il Responsabile di Procedimento e la Dirigente Responsabile in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di dichiarare la cessazione di efficacia dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2860 del 29/08/2012 e smi per l'esercizio dell'impianto di Recupero Energetico (IRE) e connesso impianto di produzione CDR/CSS, dismessi senza rimozione, restando da disciplinare la demolizione attraverso altro tipo di autorizzazione o comunque fermo l'obbligo di presentare a termini di legge la necessaria istanza di autorizzazione qualora se ne preveda la riattivazione per eventuali successive iniziative di gestione dei rifiuti;
2. Di dare atto che si provvede all'archiviazione della relativa domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA n. 2860 del 29/08/2012 e smi, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 36933/2013 del 18/04/2013;
3. Di trasmettere copia della presente provvedimento per tramite del SUAP territorialmente competente, ai sensi della LR n. 21/2004 e smi, al gestore e agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
4. Di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.